

*a cura di*  
Michele Costa  
e  
Matteo Mancini

*con la collaborazione di*  
Mariachiara Masini  
e  
Federico Di Renzo



PROVINCIA DI PISA



SEZIONE DI PISA

 **informarecomunicando**

# AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO

## LINEE GUIDA



## AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO

### Introduzione per la guida all'amministrazione di sostegno

L'Assessorato alle Politiche Sociali propone questa guida semplice e snella con l'intento di introdurre all'istituto dell'Amministrazione di Sostegno.

L'amministratore di sostegno è una figura introdotta nel codice civile con Legge 9 gennaio 2004 n.6, la cui finalità è quella di "tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana, mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente".

Questa riforma nuova nella forma e nella sostanza, nasce dall'esigenza ribadita proprio nella Costituzione "di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese".

Questi stessi principi cardine sono gli stessi riconosciuti nella Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo del 1950, nella Carta Sociale Europea del 1996 e nella Carta di Nizza del 2000 sui diritti fondamentali dell'Unione Europea che proprio all'art. 21 dichiara che "è vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata sul sesso, la razza, il colore della pelle e l'origine etnica o sociale, le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, gli handicap, l'età o le tendenze sessuali".

Su queste basi e facendo nostri questi principi, vogliamo lavorare insieme per dare dignità, anche giuridica, a coloro che hanno limitata la propria capacità di agire ma che hanno piena dignità e diritti nella società.

La guida che offriamo è uno strumento agile e veloce per capire chi è, cosa fa e soprattutto cosa può fare l'amministratore di sostegno e a chi rivolgersi per saperne di più.

L'Assessora alle Politiche Sociali  
*Dott.ssa Manola Guazzini*

## Chi è l' Amministratore di Sostegno?

L'amministratore di sostegno è una figura flessibile, che permette di abbandonare l'indubbia rigidità dell'interdizione e dell'inabilitazione autorizzando una tutela su misura che, prendendo in considerazione i bisogni specifici della persona debole, soddisfa l'esigenza di tutelare i suoi interessi senza escludere, per quanto possibile, la possibilità di porre in essere attività giuridicamente rilevanti.

Gli istituti dell'interdizione e dell'inabilitazione non sono ancora stati banditi dal codice civile, ma solo modificati dalla legge 6/2004, per la quale comunque l'applicazione dell'interdizione e dell'inabilitazione sono oggi pratica sempre più desueta. La nomina dell'Amministratore di Sostegno non è assolutamente obbligatoria, ma bensì concessa previa esplicita richiesta effettuata al Giudice Tutelare.



## Chi può chiederlo?

### 1. il soggetto beneficiario, anche se minore, interdetto o inabilitato.

Se il beneficiario è persona interdetta o inabilitata, è presentato congiuntamente all'istanza di revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione davanti al giudice competente per quest'ultima

### 2. il tutore o il curatore nei casi in cui tali istituti fossero già operativi e nell'esigenza di sostituirli con l'amministrazione mediante un'istanza di conversione

### 3. il coniuge

### 4. il convivente stabile anche se non more uxorio, è colui col quale si abita e si vive da lungo tempo, anche dello stesso sesso, accudendosi vicendevolmente

### 5. i parenti:

- primo grado: figli e genitori
- secondo grado: i nonni, i nipoti (figli dei figli), i fratelli e le sorelle
- terzo grado: bisnonni e pronipoti (figli di un nipote in linea retta: figlio del figlio del figlio), nipoti in linea collaterale (figli di sorelle e fratelli), zii paterni e materni (fratelli e sorelle dei genitori)
- quarto grado: primi cugini (figli di un fratello o di una sorella dei genitori), prozii (zii dei genitori: fratelli di uno dei nonni), pronipoti in linea collaterale (figli dei figli dei fratelli e sorelle)



6. **gli affini** sono i parenti del coniuge, anche se deceduto:
- primo grado: suoceri, nuore e generi
  - secondo grado: cognati e cognate
7. **i servizi sanitari e sociali impegnati nella cura e nell'assistenza della persona.** Non tutti gli operatori però possono adire il giudice con la presentazione del ricorso: tale potere è solo dei **responsabili dei servizi sociali**, investiti d'ufficio della rappresentanza esterna dell'ente. Ciò non toglie che l'assistente sociale che rileva la situazione sul territorio possa redigere in prima persona il ricorso per farlo presentare, debitamente firmato, dal suo responsabile
8. **il Pubblico Ministero**

### *Chi può essere designato amministratore di sostegno?*



La scelta dell'amministratore di sostegno avviene con esclusivo riguardo alla cura e agli interessi della persona del beneficiario.

Egli **può essere designato dal beneficiario tra le persone che meglio ritiene possano supportarlo nel compimento di determinati atti, anche in previsione di una eventuale propria incapacità o di un futuro aggravio.**

Questa è la cosiddetta **designazione preventiva** che deve essere effettuata con **atto pubblico**, redatto dal notaio o dal cancelliere del tribunale, ovvero con **scrittura privata autenticata**. Il genitore superstite può effettuare la designazione anche attraverso il **testamento**, e non si può escludere che la designazione possa esaurire il contenuto dell'atto di ultima disposizione, nel senso che il testamento potrebbe essere redatto al solo fine di effettuare la designazione a prescindere da disposizioni di tipo patrimoniale.

Si comprende che una scrittura privata semplice, cioè priva dell'autenticazione della firma, non avrebbe nessun effetto, risultando nulla la designazione.

L'amministrazione di sostegno, comunque, è sempre dativa, deriva ogni volta dal decreto di nomina del giudice tutelare.

Ciò significa che **la designazione del futuro amministratore di sostegno non sostituisce il decreto di nomina**, infatti, la procedura dovrà comunque essere attivata.

Data la designazione, il giudice dovrà nominare la persona indicata, a meno che non sussistano **gravi motivi** che potrebbero pregiudicare gli interessi del beneficiario.

La legge non indica quali siano i gravi motivi che potrebbero condurre il giudice a disattendere la designazione, è questa una "norma in bianco" che

rimanda a principi di opportunità dettati dall'equità e dal buon senso. Una cosa è certa, dovrà trattarsi di motivi effettivi ed oggettivamente accertabili, basati sullo stato dei fatti.

Ricordiamo che tali motivi dovranno essere indicati dal giudice, cioè la scelta di un amministratore di sostegno diverso da quello designato dovrà essere adeguatamente motivata.

Tale disposizione è particolarmente interessante poiché disciplina uno strumento che potrebbe essere coordinato con i progetti legati al "Dopo di noi". Permette infatti ai familiari di designare la persona che in futuro potrà assistere il soggetto non autosufficiente, ove se ne ravvisasse l'esigenza, in modo che vi sia continuità nella tutela e nella partecipazione della famiglia al progetto di intervento assistenziale.

Al di là dei limiti biologici legati irrimediabilmente ai tempi di vita i genitori, soprattutto se anziani, hanno la possibilità di attivare uno strumento di presa in carico globale e di "dire la loro" anche quando verranno a mancare.

Tale possibilità non deve essere sottovalutata neanche dal punto di vista psicologico perché idonea ad alleviare le preoccupazioni di genitori in tarda età, sempre più in apprensione per le sorti dei figli incapaci di provvedere ai propri interessi.

Offre infatti la possibilità di predisporre un vero e proprio progetto di sostegno a lungo termine.

**In mancanza di una scelta preventiva, o in presenza di gravi motivi, il Giudice tutelare dovrà preferire, ove possibile:**

- **coniuge che non sia separato legalmente**
- **persona stabilmente convivente.** Questa ipotesi abbraccia tutte le stabili coabitazioni con il beneficiario e non soltanto l'eventuale rapporto di convivenza more uxorio. Anche una "badante", pertanto, ove si renda disponibile a ricoprire l'incarico e si dimostri in grado di svolgerlo, potrebbe rientrare nel novero dei soggetti da preferire nella nomina.
- **padre, madre, figlio, fratello o sorella**
- **parente entro 4° grado**
- **soggetto designato dal genitore superstite con testamento** (atto pubblico o scrittura privata autenticata)

L'idoneità della persona comunque deve essere sempre valutata nel caso concreto, sulla base delle circostanze che di volta in volta caratterizzano le vicende personali e familiari.

Possono ricoprire il ruolo di amministratori di sostegno anche associazioni (riconosciute e non), ONLUS, fondazioni, che operano senza fine di lucro.

In questi casi l'esercizio dei poteri previsti dal decreto di nomina spetta al legale rappresentante dell'associazione ovvero alla persona da lui formalmente delegata.

**Se la legge da una parte indica alcuni soggetti da preferire nella**

**nomina, dall'altra ne esclude espressamente altri dalla possibilità di assumere l'ufficio.**

**E' vietato infatti eleggere amministratori di sostegno:**

- **operatori dei servizi pubblici o privati che hanno in cura o in carico il beneficiario**

Il termine "operatori" deve essere concepito in senso ampio e comprensivo anche dei responsabili del servizio che ha in carico la persona.

L'incompatibilità con la carica di amministratore si estende pertanto al servizio stesso, ricomprendendo tutti gli organi-persone fisiche che ne fanno parte.

Sarebbe pertanto inammissibile che nello stesso servizio un operatore seguisse direttamente il beneficiario ed un altro diventasse amministratore di sostegno.

La scelta operata dalla legge è comprensibile.

L'amministratore di sostegno deve essere infatti anche un interlocutore dei servizi di assistenza sul territorio ed eventuali confusioni di ruoli potrebbero determinare situazioni di conflitto d'interessi.

D'altro canto proprio la distinzione tra chi ricopre il ruolo di amministratore di sostegno e chi ha in carico il beneficiario dal punto di vista socio-sanitario e socio-assistenziale, permette che i diritti dell'assistito possano essere fatti valere.

### *Come si nomina l'amministratore di sostegno?*

**Il ricorso deve essere depositato presso le cancellerie del tribunale competente per territorio, in base cioè alla residenza o al domicilio del beneficiario dell'amministrazione di sostegno.**

Effettuate dal ricorrente le necessarie notifiche del ricorso (agli eventuali parenti non sottoscrittori del medesimo), si dà luogo **all'udienza di comparizione** che apre la fase centrale del procedimento rappresentata dall'**istruttoria**, qui caratterizzata dagli ampi poteri in capo al giudice tutelare.

Questi infatti potrà: ordinare accertamenti di natura medica, disporre consulenze tecniche nominando degli esperti che possano verificare le condizioni psicofisiche del beneficiario, ordinare ispezioni, sentire testimoni, valutare le produzioni documentali.

La legge non ha fissato delle regole precise circa la conduzione di questa fase, l'amministrazione di sostegno, dunque, si dimostra molto elastica anche dal punto di vista dell'accertamento dei presupposti che la giustificano.

C'è una sola attività istruttoria necessaria ed imprescindibile: **l'audizione del beneficiario.**



Infatti, secondo quanto espressamente disposto dall'art. 407 del codice civile il giudice tutelare "deve sentire personalmente la persona a cui il procedimento si riferisce recandosi, ove occorra, nel luogo in cui questa si trova".

La dottrina è unanime nel riconoscere che la **mancata audizione del beneficiario determini la nullità del procedimento.**

Terminata l'istruttoria il procedimento arriva al suo epilogo con il **decreto di nomina** dell'amministratore di sostegno **immediatamente esecutivo** oppure con un provvedimento di rigetto dell'istanza.

**I tempi di conclusione** della procedura sono ricompresi nell'arco di **60 giorni che decorrono dalla data di presentazione del ricorso.**

Contro i decreti del giudice tutelare è ammesso **reclamo alla Corte D'Appello**; il termine per proporre reclamo è di **10 giorni** decorrenti dalla comunicazione del decreto.

Il decreto della Corte D'Appello che decide sul reclamo è **ricorribile in Cassazione entro 60 giorni** decorrenti dalla data di notifica della decisione.

### **Nomina nel caso di soggetto interdetto**

La procedura di nomina di un amministratore di sostegno potrebbe anche essere attivata, per così dire, in via incidentale.

Infatti, nell'ipotesi in cui sia stata avviata la causa per l'interdizione di un soggetto, ma il giudice ritenga più idonea l'amministrazione di sostegno, è prevista la trasmissione degli atti al giudice tutelare affinché provveda in tal senso.

La trasmissione avviene d'ufficio, dal tribunale al giudice tutelare direttamente.

Nel caso invece in cui l'amministrazione di sostegno sia richiesta a favore di persona già interdetta, sarà necessario proporre anche il ricorso per la revoca dell'interdizione, ed attendere i tempi di definizione del relativo procedimento.

In questo caso il decreto di nomina dell'amministratore di sostegno non assume efficacia immediata, bensì posticipata all'esito del procedimento di revoca dell'interdizione.

### **In quali ambiti può essere utilizzato?**

La riforma ha providenzialmente abbandonato l'anacronistico presupposto dell'incapacità d'intendere e di volere, concepita come capacità del soggetto di autodeterminarsi con coscienza, per abbracciare, invece, tutte quelle situazioni in cui impedimenti di varia natura vadano ad incidere sull'autonomia personale.


Disabilità di tipo psichico o motorio, stati di alterazione provocati dalla dipendenza da sostanze, età avanzata, sono tutte ipotesi rispetto alle quali il nuovo istituto può trovare applicazione.

Non è quindi possibile stabilire in astratto una completa gamma di ipotesi, situazioni e condizioni in relazione alle quali si potrà dare luogo alla nomina di un amministratore di sostegno.

La possibilità e l'opportunità di dare luogo alla nomina di un amministratore di sostegno devono essere rapportate in concreto alle peculiarità di ogni singolo caso che pervenga all'attenzione del giudice.

L'applicazione quindi è un fattore variabile, come variabili sono i poteri che il giudice può riconoscere all'amministratore di sostegno, ciò in base alle residue autonomie della persona, all'assetto delle sue esigenze, alle effettive necessità di tutela dei suoi interessi.

La logica di fondo, pertanto, non risulta quella della sostituzione dell'amministratore al beneficiario, bensì, quella del sostegno e del supporto tesi a porre in essere, a costruire, le condizioni necessarie affinché ogni individuo possa interagire nella società.



### **La menomazione psichica**

L'istituto può costituire una via percorribile sia nelle ipotesi di "lieve ritardo cognitivo" sia in quelle di "grave perturbamento psichico": la flessibilità dell'amministrazione di sostegno può far sì che, nelle sue massime applicazioni, possa sovrapporsi del tutto ad una interdizione, senza comportarne però né il conseguente status di "incapace legale" del soggetto, né la sua difficile rimozione.

Il nuovo istituto per trovare applicazione non necessita dell'accertamento di forme psicopatologiche clinicamente definite, ma ben si attaglia anche al semplice disagio psichico, quindi alle forme più leggere di perturbamento della salute mentale.

### **Anziani**

Ricorrono i presupposti per la nomina dell'amministratore di sostegno in tutte quelle ipotesi in cui l'età dell'individuo ne comprometta l'autosufficienza.

Non è peraltro necessaria la sussistenza di specifiche patologie invalidanti, rilevando esclusivamente la capacità effettiva della persona di provvedere ai propri interessi.

E' un dato di fatto che tale capacità possa diminuire in età avanzata, anche

in assenza di una specifica patologia classificabile dal punto di vista nosografico. Ebbene, in tutte queste ipotesi sarà possibile ricorrere al nuovo istituto

L'amministrazione di sostegno potrà quindi essere fruita da tutte le persone anziane che, pur non versando in condizioni di infermità mentale, abbiano bisogno di un intervento assistenziale per il miglioramento delle qualità di vita.

### **Stranieri**

La posizione dello straniero rispetto al nuovo istituto giuridico rimane ancora poco chiara.

Anche i cittadini comunitari, possono beneficiare dell'amministrazione di sostegno in base al **principio di non discriminazione** proprio del Diritto Comunitario.

Il problema, semmai, si pone per i **cittadini extracomunitari**, per i quali la disciplina degli istituti di tutela della persona è legata ai criteri di collegamento stabiliti dal Diritto Internazionale Privato (Legge 31.05.1995, n. 218).

Secondo tali criteri gli istituti a tutela degli incapaci sono regolati dalle rispettive leggi nazionali, pertanto, lo straniero extracomunitario potrà beneficiare dell'amministrazione di sostegno solo se nel proprio paese esistano istituti analoghi e compatibili con il nostro ed abbia stabilito la propria residenza in Italia.

**Quanto esposto sopra non vale nei casi di urgenza** rispetto ai quali è dominante la necessità di proteggere il soggetto, seppure in via provvisoria. Pertanto, al fine di fronteggiare situazioni di emergenza potrà essere nominato temporaneamente l'amministratore di sostegno anche se non sussistano i descritti requisiti sostanziali e lo straniero non abbia la residenza in Italia.

### **Dipendenze**

Gli ambiti di intervento evadono dai confini dell'infermità fisica e mentale per comprendere anche le varie forme di dipendenza.

Dato che non esistono categorie precostituite, dobbiamo ribadire che anche nelle ipotesi di dipendenza da sostanze, spetti al giudice valutare di volta in volta la possibilità di fare applicazione dell'amministrazione di sostegno.

Anche nell'ambito della tossicodipendenza, infatti, l'incidenza dell'intossicazione sulle facoltà della persona varia a seconda dei casi e deve essere valutata in concreto.

Il giudice tutelare, pertanto, potrà dare luogo all'amministrazione di sostegno quando lo stato di dipendenza abbia alterato l'autonomia decisionale o funzionale del soggetto.

Dovranno essere valutati gli effetti determinati dall'intossicazione e la loro ricaduta sulle capacità decisionali e funzionali dell'individuo, lungi dall'essere la dipendenza in sé e per sé considerata motivo per la nomina dell'amministratore di sostegno.

### **Menomazione fisica**

Rimane l'ambito di applicazione più controverso.

Non si può infatti dedurre che la persona affetta da una menomazione essenzialmente fisica non sia in grado di provvedere ai propri interessi.

Infatti il paraplegico, il distrofico, il mutilato, la persona con gravi difficoltà di deambulazione possono utilizzare gli altri istituti del diritto privato: il mandato e la procura.

Questo è l'orientamento di una parte della dottrina che definisce eccessivamente invasiva l'amministrazione di sostegno nei casi di disabilità eminentemente fisica.

Altro orientamento, largamente condiviso, invece propende per il ricorso all'amministrazione di sostegno anche nell'ipotesi in discussione, argomentando sulla base dell'art 1 della legge 6/2004, in cui si fa riferimento alla mancanza di autonomia in generale, a prescindere da quale ne sia la causa.

E' innegabile che l'istituto in esame incida su situazioni giuridiche soggettive indisponibili, appunto la capacità di agire del soggetto, la cui compressione è meglio giustificabile nelle ipotesi in cui si registri quantomeno un affievolimento delle facoltà mentali dell'individuo.

L'istituto in esame però deve essere considerato nella sua interezza.

Proprio dalla considerazione della disciplina nella sua integrità infatti, sembra emergere l'adattabilità della stessa anche alle ipotesi di menomazione soltanto fisica.

Risulterebbe inopportuno escludere radicalmente l'applicazione dell'istituto nei casi in cui le condizioni della persona non abbiano minimamente intaccato le sue facoltà cognitive. Certo, nei casi di menomazione fisica, sarà opportuno prendere in considerazione la possibilità di applicare l'amministrazione di sostegno solo quando ciò corrisponda alla volontà libera, specifica ed incondizionata dello stesso interessato, al cui atteggiamento mentale il giudice dovrà porre particolare attenzione utilizzando tutti gli strumenti a sua disposizione per redigere un provvedimento ad hoc.

Ricordiamo che la nuova forma di protezione si rivela adattabile anche a vantaggio delle persone cieche e sordomute la cui condizioni non siano mitigate da un sufficiente livello di educazione.

## Quali sono i compiti dell'amministratore di sostegno?



**All'amministratore di sostegno può essere affidata sia la cura del patrimonio che la cura della persona del beneficiario.**

Ai sensi dell'art 409 c.c. **il beneficiario conserva la capacità di agire per tutti gli atti che non richiedano la rappresentanza esclusiva o l'assistenza dell'amministratore di sostegno**, quindi, per tutti gli atti che non siano

stati espressamente contemplati nel decreto di nomina.

**I compiti che l'amministratore dovrà svolgere sono definiti caso per caso nel decreto di nomina, con cui viene creato il "progetto su misura".**

Le attività dell'amministratore, quindi, potranno consistere:

- nell'**agire in nome e per conto** del beneficiario
- ovvero nel **prestare assistenza** per il compimento di atti.
- ovvero nell'**assistere il beneficiario in alcuni atti e sostituirlo in altri.**
- in ogni caso nel compiere gli **atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana**
- **nel consenso al trattamento sanitario (c.d. "consenso informato").**

La dottrina ha ritenuto possibile tale attribuzione e la giurisprudenza ne ha dato conferma. Il giudice tutelare, pertanto, nel decreto di nomina può riconoscere all'amministratore di sostegno il potere di compiere tutti gli atti utili ad assicurare la cura, l'assistenza e la riabilitazione del beneficiario compresa anche l'espressione del consenso informato al compimento di atti medici. E' chiaro che tale facoltà dovrà essere espressamente contemplata dal decreto di nomina e sarà sempre necessario che l'amministratore agisca di concerto con i responsabili dei servizi sanitari che hanno in cura il disabile (vedi Tribunale di Cosenza 24.10.2004). Attenzione però, il rifiuto da parte del soggetto a sottoporsi a trattamento sanitario non può essere considerato di per sé presupposto per la nomina di un amministratore di sostegno, che si possa sostituire al beneficiario esprimendo un consenso legittimo. In quest'ultima ipotesi si darebbe luogo ad un uso improprio dell'istituto. Il conferimento all'amministratore di sostegno della facoltà di dare il consenso al trattamento sanitario è quindi plausibile nel momento in cui la persona interessata non abbia la possibilità di esprimerlo autonomamente e sempre che non sussistano precedenti manifestazioni di volontà di segno contrario. E' innegabile, infatti, la necessità di tener conto, anche nell'ipotesi in cui la persona non sia più in grado di esprimere la propria

volontà, di quanto essa possa aver manifestato precedentemente sia in modo formale che informale. Questo sta a significare che la funzione dell'amministratore di sostegno non è quella di sovrapporsi al beneficiario, ma appunto quella di sostenerlo rispettando tutte le possibilità di espressione autonoma della sua personalità. Ancora una volta ciò che può garantire la corretta applicazione dell'istituto e l'appropriatezza del conferimento di un potere così significativo e delicato è l'intervento del giudice tutelare. Tale opportunità dovrà quindi essere valutata attentamente dal giudice, caso per caso, non vi sono infatti soluzioni che si prestano ad essere generalizzate.

### **Al contrario**

- non potrà mai rientrare tra i compiti dell'amministratore di sostegno il **compimento di atti personalissimi**, come ad es. il matrimonio, il riconoscimento di figlio naturale ecc... Se l'esclusione dal compimento di tali atti, propri del diritto di famiglia, è comprensibile riguardo all'amministratore, ci chiediamo se il beneficiario sia invece libero di contrarre matrimonio, riconoscere il figlio naturale, separarsi ecc..., senza che tali atti possano essere impugnati a causa dell'incapacità. La risposta può essere tratta solo dal contenuto del decreto di nomina. Per cui, se il beneficiario non potesse dare il proprio consenso al matrimonio, esclusione che, peraltro, la legge espressamente prevede per l'interdetto, ciò dovrebbe obbligatoriamente risultare dal provvedimento. Per cui la persona soggetta ad amministrazione di sostegno potrà contrarre liberamente matrimonio a meno che ciò non sia espressamente escluso dal decreto di nomina, potrà autonomamente riconoscere il figlio naturale a meno che tale facoltà non sia stata esclusa espressamente dal giudice, ed altri esempi ancora.

### ***Cosa accade se il beneficiario o l'amministratore compiono atti in violazione di quanto disposto dalla legge o dal decreto di nomina?***

Tali atti risulteranno invalidi e potranno essere annullati rivolgendosi **al giudice affinché ne vengano rimossi gli effetti giuridici**

**Competenza a giudicare la validità degli atti:** Giudice Ordinario

**Termine: l'azione di annullamento** deve essere proposta entro **cinque anni** dalla cessazione dell'amministrazione di sostegno. Scaduto il citato termine l'azione non sarà più proponibile e si verificherà la stabilizzazione

degli effetti degli atti compiuti in violazione.

### **Atti che possono essere annullati:**

- **gli atti compiuti personalmente dal beneficiario in violazione di legge o del decreto che istituisce l'amministratore di sostegno**, potranno essere annullati su istanza dell'amministratore stesso, del beneficiario, dei suoi eredi ed aventi causa. In particolare vi rientrano atti che **non avrebbe potuto compiere** perché rientrante nei compiti attribuiti all'amministratore di sostegno, atti che **il beneficiario non avrebbe potuto compiere da solo**, atti che il beneficiario **avrebbe potuto compiere solo con l'assistenza dell'amministratore di sostegno**
- **gli atti compiuti dall'amministratore di sostegno in violazione di legge, o eccedendo l'oggetto dell'incarico ovvero i compiti attribuitigli dal giudice**, potranno essere annullati su istanza dello stesso amministratore, del pubblico ministero, del beneficiario o dei suoi eredi ed aventi causa
- **gli atti compiuti quando tra beneficiario ed amministratore di sostegno sia insorta una situazione di conflitto d'interessi.** La disciplina sull'amministrazione di sostegno non fa espresso riferimento ad una figura cui demandare la risoluzione del conflitto. La dottrina ravvisa dunque l'opportunità di nominare un **curatore speciale** che sia messo in grado di compiere l'atto in relazione al quale si è sviluppata la situazione di conflitto tra beneficiario ed amministratore. Non si prevede quindi una figura "stabile", che abbia il compito di intervenire tutte le volte in cui si verifichi un conflitto d'interessi, bensì la possibilità di adire ancora il giudice tutelare perché possa conferire ad un'altra persona il potere di rappresentare il beneficiario relativamente ed unicamente in relazione a quella singola circostanza che ha generato il conflitto.

### ***Dove vengono registrati gli atti relativi all'amministratore di sostegno?***

Visto che è possibile annullare gli atti compiuti in violazione delle disposizioni di legge o di quanto è stato previsto nel decreto di nomina si è resa necessaria l'adozione di forme di pubblicità dichiarativa finalizzate a proteggere i terzi dal rischio di vedersi annullati eventuali negozi stipulati con beneficiari o amministratori a ciò non legittimati.

La protezione dei terzi si poteva realizzare soltanto attraverso la predisposizione di strumenti idonei a rilevare l'esistenza di un provvedimento di amministrazione di sostegno, che è indice di una riduzione della capacità d'agire e quindi del rischio che la controparte non sia in realtà legittimata a porre in essere determinati atti. Presso le cancellerie dei tribunali, pertanto, è stato istituito il **registro delle amministrazioni di sostegno**, su cui vengono annotati:

- il decreto di apertura
- il decreto di chiusura
- altri provvedimenti assunti dal giudice tutelate
- **data e gli estremi essenziali** del provvedimento che dispone l'amministrazione di sostegno
- **le generalità** del beneficiario e dell'amministratore.

Le informazioni essenziali relative all'amministrazione di sostegno vengono inoltre annotate nei **registri dello stato civile**.

A titolo informativo ricordiamo che il decreto di nomina dell'amministratore di sostegno viene anche iscritto per estratto nel **casellario giudiziale**.

### *Quando si sostituisce l'amministratore di sostegno?*

In caso di

- morte, assenza, scomparsa dell'amministratore; interdizione, inabilitazione, amministrazione di sostegno di cui lo stesso sia divenuto oggetto;
- esonero dall'incarico, che può essere richiesto dall'amministratore solo nel caso in cui l'ufficio sia divenuto eccessivamente gravoso e vi sia comunque altro soggetto idoneo a sostituire l'amministratore uscente;
- revoca dell'incarico, nel caso in cui l'amministratore si sia dimostrato negligente ovvero abbia abusato dei suoi poteri.



### *Quando cessa l'amministratore di sostegno?*

In caso di

- decorrenza del **termine** indicato nel decreto di nomina, sempre che non si tratti di incarico conferito a tempo indeterminato. Quando il decreto di nomina non contiene alcuna specificazione circa la durata,

l'incarico si intende conferito per **dieci anni**. Ciò non vale per **il coniuge, la persona stabilmente convivente, l'ascendente o il discendente**; in questi casi, infatti, stante lo stretto rapporto tra amministratore ed amministrato, la legge prevede che l'incarico debba proseguire anche oltre il decimo anno. Se allo scadere dei termini permangono le condizioni che resero opportuna la nomina dell'amministratore di sostegno, l'incarico potrà essere **prorogato** da parte del giudice.

- revoca dell'amministratore di sostegno qualora non sussistano più i presupposti in ragione dei quali l'istituto è stato attivato ( ad esempio, le condizioni del beneficiario sono migliorate)
- successiva inidoneità a realizzare la piena tutela del beneficiario. In questi casi la legge reputa ancora necessaria l'applicazione di misure tutelari più incisive quali l'interdizione ed inabilitazione con la nomina del tutore o del curatore, anche provvisori.

### *Come si revoca l'amministratore di sostegno?*

**Sia nei casi di sostituzione dell'amministratore di sostegno che di cessazione dell'ufficio non dipendente della mera decorrenza dei termini**, è previsto un procedimento di revoca che inizia con la presentazione di un'istanza motivata al giudice tutelare, che deve indicare le ragioni per la quali è richiesta.



Legittimati a presentare istanza di revoca sono:

- il beneficiario
- l'amministratore di sostegno
- il pubblico ministero
- tutti coloro che sono legittimati a presentare il ricorso per la nomina
- il giudice tutelare d'ufficio, che informa il pubblico ministero affinché vi provveda, nei casi in cui l'amministrazione di sostegno si sia rivelata inidonea a realizzare la piena tutela del beneficiario
- chiunque vi abbia interesse, attraverso una segnalazione, può rivolgersi al giudice denunciando circostanze che potrebbero determinare la rimozione dell'amministratore dall'incarico.

Nel procedimento di revoca si prevede che il giudice tutelare debba sentire o perlomeno **chiamare in causa l'amministratore**, che potrà esporre le proprie difese.

Ove l'amministratore non si presenti, nonostante la regolare chiamata, potrà

essere rimosso dall'ufficio.

La cessazione delle funzioni implica l'obbligo dell'amministratore di dare luogo alla **consegna dei beni e presentare il rendiconto finale**.

E' previsto che l'amministratore di sostegno abbia a disposizione **due mesi** per presentare la rendicontazione, può essere concessa comunque una proroga.

La rendicontazione deve essere presentata al giudice tutelare, che controlla la regolarità dell'operato dell'amministratore. Ove non vi siano irregolarità **il giudice approva il rendiconto** liberando l'amministratore dalle incombenze connesse al suo ufficio.

Il provvedimento di approvazione del conto, emanato dal giudice tutelare, può essere impugnato dal beneficiario che abbia riscontrato delle irregolarità nell'operato dell'amministratore di sostegno e quindi non concordi con l'approvazione decretata dal giudice.

**Tutte le azioni contro l'amministratore di sostegno si prescrivono in cinque anni** decorrenti dall'approvazione del conto, ovvero, nelle ipotesi in cui il conto non sia stato presentato, dalla morte del beneficiario.

Ove dal conto definitivo risulti che l'amministratore di sostegno debba pagare **un residuo**, l'azione per ottenere il citato pagamento si prescrive nel termine più lungo di **dieci anni**.

Anche il provvedimento di revoca dell'amministrazione di sostegno viene annotato nel registro delle amministrazioni di sostegno e trascritto nell'atto di nascita.

### *E' previsto un compenso per chi riveste l'incarico di amministratore di sostegno?*



No, salvo l'eventuale riconoscimento di un rimborso spese e a volte di un equo indennizzo stabilito dal Giudice Tutelare.



Per informazioni ed eventuali chiarimenti:  
**Centro di Supporto per Amministratore di Sostegno  
c/o Informarecomunicando**

Via S. Pellico, 6 Pisa Tel/fax 050 929505  
e-mai: [info@informarecomunicando.it](mailto:info@informarecomunicando.it)  
Orario: Lun-ven h 09.00-13.00 14.00-18.00

Impaginazione e progetto grafico:  
TIPOGRAFIA VIGO CURSI  
Via P. Castaldi, 4 - Loc. Ospedaletto (PISA)

